



Ministero dell'Economia e delle Finanze
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Roma 8 gennaio 2007

DIREZIONE GENERALE

DIREZIONE PER LE ACCISE

Agli
Uffici Regionali dei
Monopoli di Stato
e sezioni distaccate

Uff. 20°
Prot. N. DAC/CRV/304/2007 Allegati _____
Risposta al foglio del _____
N. _____

Oggetto: Art. 3, comma 42-bis del D.L. 203/2005, convertito dalla L. 248/2005. Decreto Direttoriale n° 13493 del 12/12/2006. Modalità applicative.

Come è noto, l'annosa vicenda relativa ai cd. "lottisti puri" che nel tempo ha dato luogo ad un copioso contenzioso, che ad oggi dovrebbe presumibilmente venir meno per rinuncia degli istanti, è stata recentemente definita dal legislatore che, con l'articolo 3, comma 42 bis del D.L. 203/2005, convertito in L. 248/2005, ha disposto "la diretta assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse, si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La possibilità di assegnazione è estesa, qualora non esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati i parametri vigenti di distanza e redditività".

La norma sopra citata rinvia esplicitamente la disciplina di dettaglio, relativa ai termini ed alle condizioni per il rilascio della concessione, ad apposito regolamento dell'Amministrazione.

In data 12 dicembre 2006, è stato emanato il Decreto Direttoriale n° 13493 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n° 301 del 29 dicembre 2006).

Ad eventuale integrazione di quanto già espressamente disposto dalla legge e dal regolamento medesimo si indicano le seguenti istruzioni operative.

L'Ufficio regionale competente, una volta ricevuta l'istanza del soggetto interessato avvia la trattazione della pratica, avendo cura, prima facie, di verificare la regolarità formale della domanda ai sensi dell'art. 1 del citato regolamento - presentata o spedita a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, secondo il modello predisposto ed allegato al regolamento, entro il termine perentorio di due anni dall'entrata in vigore del decreto direttoriale (30 dicembre 2006) - e di accertare la presenza dei requisiti sostanziali dei soggetti richiedenti, come indicati dall'articolo 2.

Più in particolare, al tal fine, per i titolari il cui esercizio si trovi ad una distanza inferiore ai metri 200 dalla rivendita più vicina con annessa ricevitoria, ai sensi del comma 1 dell'articolo 2, è necessario che l'accertamento dei parametri di distanza avvenga all'esito della consueta istruttoria; diversamente, per i soggetti di cui al comma 2 del medesimo articolo, si procede alla verifica dei requisiti, così come indicati alla Tabella A del regolamento.

In caso di mancato esercizio del diritto all'assegnazione da parte del titolare e di contestuale istanza presentata dai soggetti legittimati ai sensi dell'art. 3, l'Ufficio procede al controllo degli espliciti atti di rinuncia dei titolari.

L'esame di tutte le istanze per il conferimento ed il trasferimento di rivendita segue l'ordine di priorità sancito dall'art. 4 del regolamento.

Nella valutazione della proposta dell'istante relativa all'ubicazione della nuova rivendita, l'Ufficio deve, in ogni caso, verificare che siano soddisfatti i vigenti parametri di distanza e redditività, anche con la collaborazione delle associazioni di categoria dei rivenditori e della Guardia di Finanza che rilasciano i consueti prescritti pareri, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, prorogabile per motivate ed eccezionali difficoltà operative, una sola volta, di ulteriori 15 giorni.

Qualora non siano rispettati i termini sopra indicati, l'Ufficio provvede al sopralluogo diretto, indipendentemente da tali atti.

In caso di esito positivo dell'istruttoria che, attesa la peculiare natura del procedimento, deve concludersi entro 60 giorni a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza, l'Ufficio, nel termine anzidetto, adotta, ai sensi dell'art. 5 del regolamento, il provvedimento di conferimento della rivendita a titolo gratuito e per il periodo di tre anni, stipulando il relativo atto di obbligazione.

Diversamente, in caso di invalidità della domanda, in assenza dei requisiti prescritti dalla legge e dal regolamento per l'individuazione dei soggetti beneficiari, in mancanza dei parametri di distanza o redditività, l'Ufficio emette provvedimento negativo di rigetto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 10 bis legge 241/90.

Qualora il soggetto assegnatario della nuova rivendita, già titolare della ricevitoria voglia trasferire, a prescindere dall'ambito comunale, il suo punto lotto nel nuovo esercizio e ne faccia specifica richiesta, l'Ufficio regionale competente per territorio provvede, avvalendosi dell'apprezzato contributo delle articolazioni territoriali delle associazioni di categoria dei rivenditori, ai sensi dell'articolo 6, ad autorizzare lo spostamento.

Qualora, per rinuncia del titolare, l'assegnatario sia altro soggetto legittimato, l'Ufficio può autorizzare il trasferimento di uno degli esercizi con riunificazione in un unico locale ed eventualmente in capo ad un unico soggetto, solo nell'ambito dello stesso comune e nei limiti previsti dall'ordinamento vigente in materia.

Si raccomanda una rigorosa applicazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Giorgio TINO